Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 3445

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANTEZZA, VIZZINI, INCOSTANTE, MONGIELLO, ADAMO, TEDESCO, CASTIGLIONE, DIGILIO, BATTAGLIA, SBARBATI, VACCARI, FOSSON, AMATI, ARMATO, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BIONDELLI, CASSON, CERUTI, CHIURAZZI, DE LUCA, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, DONAGGIO, GRANAIOLA, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, PERTOLDI, PIGNEDOLI e SCANU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2012

Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e all'articolo 6, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, in materia di organizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

TIPOGRAFIA DEL SENATO (135)

ONOREVOLI SENATORI. – Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVF) necessita di una organizzazione snella e flessibile in grado di rispondere alle sempre più frequenti emergenze del Paese.

Tale modello di organizzazione non può prescindere da una spiccata autonomia tecnica del CNVF che deve riferirsi direttamente con il vertice politico di riferimento come già avviene per altri corpi dello Stato quali, ad esempio, il Corpo forestale, all'interno del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Corpo della guardia di finanza, all'interno del Ministero dell'economia e delle finanze, l'Arma dei Carabinieri all'interno del Ministero della difesa, e così via.

L'attuale dicotomia, anche funzionale, nella direzione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, tra la figura del Capo del Dipartimento e quella del vice capo Dipartimento che espleta funzioni vicarie e che è posto a capo del CNVF, così come previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, determina una progressiva e costante emarginazione degli aspetti tecnici nella gestione del Dipartimento e dello stesso CNVF, con riflessi immediati, sia diretti che indiretti, sulla *mission* istituzionale e sugli aspetti di efficienza ed efficacia, anche gestionale.

In tal modo si crea una negativa e sproporzionata compressione degli elementi tecnici e delle necessità strettamente operative, che devono, invece, essere tenuti in debita considerazione, rappresentando il fulcro ed il motivo funzionale dell'intero apparato organizzativo.

Criticità, quelle appena richiamate, che possono essere affrontate e superate esclusivamente attraverso quelle competenze tecniche che devono necessariamente essere ricercate nell'ambito dei ruoli dirigenziali del CNVF.

Tale passaggio risulta fondamentale per l'attuazione di quel processo riorganizzativo interno del CNVF e necessario per poter gestire in modo autonomo ed immediato la domanda di sicurezza che deriva dal Paese.

Con il presente disegno di legge, al fine di superare le criticità emerse nella catena di comando del CNVF, a causa dell'attuale organizzazione basata su un doppio vertice, s'intende porre al vertice del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che risponde direttamente al Ministro dell'interno, un dirigente generale proveniente dalla carriera tecnica del CNVF che assume la qualifica di Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Un riferimento unico, un elemento di valorizzazione delle competenze tecniche, fulcro e riferimento cardine dell'intero apparato, fondamentale per un'organizzazione che deve rispondere con efficienza ed efficacia nelle complesse situazioni di emergenza del Paese.

Una scelta che rispetta anche i principi della revisione della spesa pubblica, permettendo un considerevole risparmio in termini economici, oltre che una razionalizzazione organizzativa in analogia con altri Corpi dello Stato, dando anche pari e piena dignità al CNVF.

Con l'articolo 1 un dirigente generale del CNVF, che assume la qualifica di Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è posto al vertice del Dipartimento dei vigili del

fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e risponde direttamente al Ministro dell'interno.

Con l'articolo 2 si stabilisce che il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è diretto dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ad esso è assegnato un vice capo dipartimento che espleta le funzioni vicarie e al quale compete la responsabilità della Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile.

Il disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *(Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile). – 1.* Al vertice del Corpo nazionale è posto un dirigente generale del Corpo nazionale che assume la qualifica di Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risponde direttamente al Ministro dell'interno, è posto a Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e svolge le seguenti funzioni:

a) coordina le direzioni centrali, ivi compresa quella delle risorse umane, secondo quanto stabilito nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, con le strutture periferiche del Corpo nazionale ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro dell'interno;

b) presiede il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi;

c) è Presidente del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale, nonché componente di diritto del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale;

d) esprime parere sulle modalità di svolgimento dei servizi ispettivi sull'attività tecnica».

Art. 2.

1. All'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è diretto dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ad esso è assegnato un vice capo dipartimento che espleta le funzioni vicarie e al quale compete la responsabilità della Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile. Il Capo del dipartimento può delegare al vice capo, di volta in volta o in via generale, proprie specifiche attribuzioni».

€ 1,00